

UFFICIO TRIBUTI - COMUNE DI CERRETO D'ESI

SCHEMA RIEPILOGATIVA TASI 2019

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, successivamente modificata dal D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68/2014 e dalla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità per l'anno 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.) nel cui ambito è ricompreso anche il tributo per i servizi indivisibili denominato **TASI**.

1) PRESUPPOSTO

L'art. 1 comma 669 come modificato dall'art.1 comma 14, lettera b, della L. del 28/12/2015 n.208 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art.13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. I periodi di possesso o di detenzione sono conteggiati secondo la disciplina dell'IMU.

2) SOGGETTI PASSIVI

È soggetto passivo dell'imposta sia il possessore che il detentore a qualsiasi titolo con vincolo di solidarietà in caso di pluralità di possessori o detentori.

Sono soggetti all'imposta, i possessori o detentori di:

- 1) Unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale **A1/-A/8-A/9**;
- 2) Immobili distinti nella categoria **D** (escluso D/5), **C/1 e C/3** non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di impresa.

A partire dal 01/01/2016 la TASI non si applica più alle abitazioni principali, alle relative pertinenze ed alle fattispecie assimilate ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

Per fattispecie assimilate si intendono:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché a quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1 comma 15, L. 208/2015);
- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3) BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella stabilita per l'applicazione dell'IMU ivi compresa la riduzione al 50 % del valore imponibile degli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico.

4) DESTINAZIONE DEL TRIBUTO

La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali, fra i quali, a mero titolo esemplificativo: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica e servizi connessi, servizi di protezione civile, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali e ambientali, Polizia Locale.

5) ALIQUOTE

Per l'anno 2019 sono state confermate con delibera di Consiglio n. 30 del 33/03/2019, le aliquote approvate per l'anno 2018, come segue:

	Fattispecie	Aliquota	Detrazione
1	Abitazione principale e relative pertinenze <u>categoria catastale A/1-A/8-A9</u> .	0,00 per mille	Nessuna
2	Abitazione principale categorie catastali da "A/2 ad A/7" e relative pertinenze.	ESCLUSE	Nessuna
3	Unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	ESCLUSE	Nessuna
4	Unità immobiliare (e relative pertinenze) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale e che hanno nella stessa la residenza anagrafica e la dimora abituale.	1 per mille (quota proprietario – 70% del tributo) 0,00 per mille (quota comodatario)	Nessuna
5	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1,c. 15, L. 208/2015).	ESCLUSE	Nessuna
6	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.	ESCLUSE	Nessuna
7	Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008.	ESCLUSE	Nessuna
8	Abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio.	ESCLUSE	Nessuna
9	Abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.	ESCLUSE	Nessuna
10	Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.	ESCLUSE	Nessuna
11	Immobili distinti nella categoria catastale D (escluso D5), C1 e C3 non produttivo di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di impresa.	1 per mille	Nessuna
12	Immobili distinti nella categoria catastale D (escluso D5), C1 e C3 non produttivo di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR inutilizzati o locati.	1 per mille	Nessuna
13	"Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale"	1 per mille (quota proprietario – 70% del tributo) 0,00 per mille (quota inquilino)	Nessuna
14	Tutte le altre fattispecie, <u>anche per le aree fabbricabili</u>	1 per mille	Nessuna

CASO IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO O LOCATO

In particolare nel caso in cui l'immobile sia detenuto da un soggetto diverso dal proprietario (come per il caso dell'inquilino o dal comodatario) e adibito da quest'ultimo ad abitazione principale, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario nella percentuale stabilita dal Comune ovvero nella misura del 70% per il proprietario.

La suddivisione in percentuale delle aliquote come da regolamento comunale è del 70% in capo al proprietario o titolare di diritto reale e 30% in capo all'utilizzatore dell'immobile.

6) DICHIARAZIONE

Gli obblighi dichiarativi del possessore non detentore si intendono assolti con l'adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina IMU.

7) AUTOCERTIFICAZIONE

Per l'applicazione dell'aliquota sopra riportata al n. 11, pena la mancata applicazione dell'aliquota stessa è obbligatorio presentare, entro il termine per la presentazione della dichiarazione I.M.U., apposita autocertificazione secondo modelli predisposti dal Comune e relativi allegati.

8) SCADENZE

Acconto: **16 GIUGNO 2019** (50% DELL'IMPOSTA ANNUALE)

Saldo: **16 DICEMBRE 2019**

9) LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

Il Comune non procede alla liquidazione d'ufficio della TASI pertanto il contribuente è tenuto al versamento del tributo in autoliquidazione.

È sempre possibile avvalersi comunque dell'assistenza fiscale da parte di un soggetto preposto (Caf o studio commerciale).

La riscossione del tributo avviene mediante **modello F24**:

- **Codice catastale C524**
- **Codice TASI abitazione principale e relative pertinenze: 3958 (per le categorie A/1-A/8-A/9)**
- **Codice tributo TASI altri fabbricati: 3961**

L'importo minimo sotto il quale non si versa l'imposta è di **€ 12,00**.

Dott.ssa *Cristina Ricci*

UFFICIO TRIBUTI – COMUNE DI CERRETO D'ESI